Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 305

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 7 novembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.**

**I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.**

**Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



*DECRETI MINISTERIALI*

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**



**Ministero del bilancio e della programmazione economica**

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Liguria

# LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1983, n. **623**.

**Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare un piano di edilizia industrializzata per la sistemazione dei nuclei familiari di Pozzuoli rimasti senza tetto per effetto del bradisismo in atto nell'area flegrea, di salvaguardia dei beni culturali della medesima area nonché di adottare ulteriori provvedimenti per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, delle finanze e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per far fronte alle esigenze abitative, ivi comprese le necessarie opere di urbanizzazione, conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, è autorizzata la complessiva spesa di lire 400 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1983 e di lire 300 miliardi nell'anno 1984.

2. All'onere relativo all'anno 1983 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti nel conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa depositi e prestiti, denominato « Cassa depositi e prestiti - Apporto dello Stato per mutui decennali destinati alla acquisizione ed urbanizzazione aree - Art. 3 legge 25 marzo 1982, n. 94 ». Resta conseguentemente ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Ministro del tesoro, in deroga all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato ad effettuare il prelevamento di cui al precedente comma 2, nonché ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'iscrizione dello stanziamento di lire 100 miliardi nello anno 1983 in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario, per il successivo versamento al fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

4. All'onere di lire 300 miliardi relativo all'anno 1984 si provvede quanto a lire 200 miliardi mediante i prestiti esteri di cui al comma 2 del successivo articolo 5 e quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8315 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, restando conseguentemente ridotti i capitoli 601 dell'entrata e 526 della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il predetto anno finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a provvedere al successivo versamento al fondo di cui al precedente comma 3.

5. Le suddette riduzioni che con il presente articolo vengono apportate alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ed alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, saranno reintegrate nell'anno 1985 in sede di legge finanziaria dell'anno medesimo.

6. Le eventuali somme non utilizzate per le finalità del presente articolo restano accreditate al fondo di cui al precedente comma 3. Non si applica l'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

Art. 2.

1. All'articolo 3-*duodecies* del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, il termine « 31 dicembre 1985 » è sostituito da quello « 31 dicembre 1983 ».

2. Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, tiene conto dei maggiori oneri conseguenti per effetto del precedente comma 1.

3. Restano in vigore, fino al 31 dicembre 1985, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.

Art. 3.

1. I soggetti che nell'anno solare 1983 effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili o non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni, comprese quelle non soggette, ai sensi dell'articolo 2, lettera *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo superiore a 15 milioni di lire, devono comunicare al competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, entro il 31 gennaio 1984, l'ammontare delle suddette operazioni non soggette all'imposta, suddiviso per aliquota applicabile, registrate nell'anno 1983, ai sensi degli articoli 23 e 24 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'obbligo relativo alla comunicazione sussiste anche per i soggetti che effettuano nell'anno solare 1983 acquisti ed importazioni di beni e servizi con l'imposta sul valore aggiunto detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o non soggetti all'imposta ai sensi dell'articolo 2, lettera *l*), del medesimo decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, registrati nel medesimo anno ai sensi dell'articolo 25 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, per un ammontare complessivo superiore al limite stabilito nel precedente comma 1. I cennati soggetti devono indicare distintamente per aliquota applicabile l'ammontare delle operazioni non soggette ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità relative alla comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2. L'omessa o inesatta comunicazione è punita con la sanzione prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. L'articolo 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è abrogato.

Art. 4.

1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, ferme restando le competenze del Ministro dei lavori pubblici, sulla base di un programma di interventi, è autorizzato ad effettuare spese, nel limite complessivo di lire 5.000 milioni, per la salvaguardia, la protezione, il recupero ed il restauro di beni culturali, statali e non statali, interessati dal fenomeno bradisismico dell'area flegrea.

2. L'onere di cui al precedente comma 1 grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è così integrato:

« Per ulteriori finanziamenti degli interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui designato, può far ricorso, con le modalità di cui al predetto articolo 15-*bis*, anche ad altri prestiti esteri, nel limite massimo complessivo di lire 1.200 miliardi, le cui rate di ammortamento per gli anni 1984-85 gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni ».

2. A valere sulle disponibilità indicate nel precedente comma 1, una somma pari a lire 200 miliardi è destinata all'attuazione dei programmi abitativi di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1983

PERTINI

CRAXI — SCOTTI — GORIA — LONGO — NICOLAZZI — VISENTINI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre* 1983
*Atti di Governo, registro n.* 48 *foglio n.* 19

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. 624.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 57 e nella tabella *G*, all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di organizzazione aziendale e amministrazione pubblica, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

sociologia dell'organizzazione.

Art. 2.

Nell'art. 58 e nella tabella *G*, all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di sociologia e di scienza politica, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

sociologia dell'amministrazione;
sociologia delle comunità locali;
sociologia economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre* 1983
*Registro n.* 67 *Istruzione, foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. 625.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 147, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari del biennio del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

programmazione dei calcolatori elettronici.

Nell'art. 148 del medesimo corso di laurea all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

dinamica e controllo dei processi chimici;

costruzioni metalliche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *ottobre* 1983
*Registro n.* 66 *Istruzione, foglio n.* 131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. 626.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 85, relativo al corso di laurea in storia, all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo medioevale (lettera *B*) sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia del pensiero politico medioevale;

storia della chiesa medioevale e dei movimenti ereticali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *ottobre* 1983
*Registro n.* 66 *Istruzione, foglio n.* 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. 627.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'arte contemporanea.

Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'arte contemporanea.

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'arte contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *ottobre* 1983
*Registro n.* 66 *Istruzione, foglio n.* 120

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **628**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 926, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia plastica afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

*Scuola di specializzazione in chirurgia plastica*

Art. 927. — E' istituita presso l'Università di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, la scuola di specializzazione in chirurgia plastica che conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica.

Art. 928. — La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di chirurgia plastica ricostruttrice.

Art. 929. — La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica di medici specialisti in chirurgia plastica.

Art. 930. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 931. — Il numero degli iscritti è di tre per ogni anno e complessivamente di quindici per l'intero corso di studi.

Art. 932. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia ed è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 933. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

*a*) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

*b*) il voto di laurea;

*c*) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

*d*) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982. Sono

ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 934. — Le materie di insegnamento sono le seguenti, tutte afferenti alla seconda facoltà di medicina e chirurgia:

1° *Anno*:

chirurgia plastica;
anatomia ed embriologia;
patologia generale;
genetica;
anatomia e istologia patologica;
patologia e clinica chirurgica I;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso I;
biologia e clinica dei trapianti.

2° *Anno*:

chirurgia plastica;
anatomia chirurgica;
patologia e clinica chirurgica II;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso II;
anestesiologia e rianimazione;
biologia e clinica dei trapianti II;
fisiopatologia e clinica della malattia-ustione.

3° *Anno*:

chirurgia plastica;
malattia-ustione: terapia medica e chirurgica;
oncologia;
radiodiagnostica e radioterapia;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale;
dermatologia;
patologia secondaria.

4° *Anno*:

chirurgia plastica;
malformazioni congenite;
chirurgia della mano I;
microchirurgia vascolare e nervosa;
chirurgia maxillo-facciale;
fisiochinesiterapia.

5° *Anno*:

chirurgia plastica;
chirurgia della mano II;
metodologia chirurgica differenziale;
criobiologia e crioterapia;
chirurgia estetica;
problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica;
medicina legale.

Art. 935. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno del corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 936. — Le attività pratiche previste consistono nell'attività ambulatoriale, di reparto, di sala operatoria. E' fatto obbligo agli allievi del primo biennio di presenziare ad un minimo di trenta sedute operatorie per anno; gli allievi del terzo, quarto e quinto anno dovranno partecipare quali primi assistenti ad un numero di cinquanta interventi per anno.

Inoltre è fatto obbligo agli allievi di frequentare il reparto clinico, gli ambulatori per almeno undici mesi l'anno per tutti i cinque anni del corso, nonché di frequentare almeno l'80% delle lezioni teoriche previste per ogni anno di corso.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere la prova di esame.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 937. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 938. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 939. — Per la scuola di specializzazione in chirurgia plastica è costituito un consiglio presieduto da un direttore e composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Valgardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *ottobre* 1983
*Registro n.* 67 *Istruzione, foglio n.* 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1983.

**Rideterminazione, ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, di tutti gli organismi e gli enti anche di natura economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visti i propri decreti 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, con i quali sono stati individuati, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, gli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni riguardanti l'adeguamento del sistema della contabilità e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato;

Visto l'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 25 della legge n. 468/78;

Considerata la necessità di rideterminare, ai sensi del suddetto art. 21, secondo comma, e di raccogliere in un unico provvedimento, che sostituisce il decreto 2 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 luglio 1983, tutti gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, ai quali si applicano le disposizioni recate dal citato art. 25 della legge n. 468/78, compresi, quindi, anche quelli già individuati con i due sopra ricordati decreti 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981;

Ritenuto che per l'individuazione degli organismi ed enti di natura non economica possa farsi riferimento a quelli le cui entrate finanziarie di competenza, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio, superano l'importo di un miliardo di lire, mentre per l'individuazione degli organismi ed enti di natura economica che adottano il bilancio di esercizio possa farsi riferimento a quelli il cui ammontare dei ricavi o dei proventi risultanti dal conto economico dell'ultimo esercizio supera il predetto importo di un miliardo di lire;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Gli organismi e gli enti anche di natura economica, oltre a quelli già compresi nella tabella *A* allegata alla legge 5 agosto 1978, n. 468, tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 25 della legge medesima, sono i seguenti:

Accademia nazionale dei Lincei;

Aereo club d'Italia;

Automobile club d'Italia (A.C.I.);

automobile club provinciali e locali (con esclusione di quelli le cui entrate non superano i limiti di cui alle premesse del presente decreto);

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi SPORTASS;

Cassa integrativa personale telefonico statale;

Cassa nazionale del notariato;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali;

Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Centro sperimentale di cinematografia;

Club alpino italiano;

Collegio universitario di Torino;

Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - ENEA;

Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

comunità montane;

Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);

Consorzio canale Milano-Cremona-Po;

Ente autonomo acquedotto pugliese (E.A.A.P.);

ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna di Milano »;

ente autonomo « La Biennale di Venezia »;

enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate;

ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo;

Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;

Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO);

Ente nazionale corse al trotto;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (E.N.P.A.F.);

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.);

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (E.N.P.A.V.);

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.);

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.);

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;

Ente nazionale italiano turismo (E.N.I.T.);

Ente nazionale sementi elette;

Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Ente nazionale per il cavallo italiano;

ente ospedaliero « Policlinico San Matteo » - Pavia;

ente ospedaliero « Vincenzo dell'Erba » - Castellana Grotte;

ente Parco nazionale Gran Paradiso;

Ente per le scuole materne della Sardegna;

Ente nazionale per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica « L. da Vinci »;

Ente teatrale italiano;

federazioni sportive nazionali (con esclusione di quelle le cui entrate non superano i limiti di cui alle premesse del presente decreto);

Fondazione Senatore Pascale - Istituto per lo studio e la cura dei tumori - Napoli;

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizioni e delle agenzie marittime;

Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;

gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como;

gestione governativa ferrovia Padana;

gestione governativa ferrovia Penne-Pescara;

Istituto centrale di statistica - ISTAT;

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Istituto di biologia della selvaggina;

Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.);

Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » - Torino;

Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Istituto « Giannina Gaslini » - Genova;

Istituto italiano per il medio ed estremo oriente,

Istituto italiano di medicina sociale;

Istituto italo-africano;

Istituto nazionale del dramma antico - INDA;

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano;

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova;

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » - Ancona;

Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (I.N.P.D.A.I.);

Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani (I.N.P.G.I.);

Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.);

Istituto nazionale per lo sviluppo della congiuntura (I.S.C.O.);

Istituto nazionale di fisica nucleare;

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca Navale);

Istituto nazionale della nutrizione;

Istituto nazionale economia agraria (I.N.E.A.);

Istituto nazionale di geofisica;

Istituto nazionale di ottica;

Istituto neurologico « Carlo Besta » - Milano;

Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna;

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.);

Istituto postelegrafonici;

Istituto sperimentale agronomico di Bari;

Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale;

Istituto sperimentale per la cerealicoltura;

Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna;

Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma;

Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno;

Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze;

Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto;

Istituto sperimentale per la zootecnia;

Jockey club d'Italia;

Opera previdenza ed assistenza ferrovieri dello Stato (OPAFS);

ospedale infantile pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro e Agraglia De Manussi - Trieste;

ospedale maggiore - Milano;

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;

Registro aeronautico italiano;

Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU);

stazione sperimentale del vetro - Murano;

stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese;

stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali - Milano;

stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari - Parma;

stazione sperimentale per l'industria degli oli e dei grassi - Milano;

stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti - Napoli;

stazione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli;

Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I R.E.);

Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N. U.C.I.);

azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini nel porto di Ancona;

azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini nel porto di Cagliari;

azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini nel porto di La Spezia;

azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini nel porto di Livorno;

azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini nel porto di Messina;

camere di commercio, industria ed agricoltura (con esclusione di quelle le cui entrate non superano i limiti di cui alle premesse del presente decreto);

Ente nazionale risi;

Istituto agronomico per l'Oltremare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1983

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CRAXI

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
LONGO

**(6063)**

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 settembre 1983.

**Approvazione di tariffe di assicurazione con abbinata la rivalutazione annua della prestazione assicurata, presentate dalla S.p.a. Savoia vita, in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 8 marzo 1983 della società per azioni Savoia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative opzioni e condizioni speciali di polizza nonché di tassi di premio, di cui alcuni in sostituzione di analoghi in vigore ed altri in estensione di tariffe pure in vigore, e di condizioni speciali di polizza anch'esse in sostituzione di analoghe condizioni in vigore;

Viste le relazioni tecniche, le condizioni di polizza e le opzioni allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonché le sottoindicate opzioni, condizioni speciali di polizza e tassi di premio, presentate dalla società per azioni Savoia vita, con sede in Milano:

tariffa 32R, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 3 % composto, di un capitale, analogamente crescente, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile;

tariffa 30B, relativa all'assicurazione mista a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile, ed una quota aggiuntiva (bonus) se l'assicurato sarà allora in regola con il pagamento dei premi;

tariffa 74R, relativa all'assicurazione di una rendita differita a premio annuo, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa 76R, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita crescente annualmente del 3 % composto, a premio annuo analogamente composto, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà ancora in vita con la condizione della sostituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia in una rendita immediata certa per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita, in una rendita vitalizia su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 novembre 1973);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, in una rendita vitalizia immediata (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 4 marzo 1971 e decreto ministeriale 8 novembre 1973);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita annua immediata certa per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 novembre 1973);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 23 agosto 1977);

condizioni speciali di polizza della tariffa 74R comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni speciali di polizza della tariffa 76R comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni speciali di polizza della tariffa 32R comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni speciali di polizza della tariffa 30B, comprensiva della clausola di rivalutazione sulle prestazioni;

tariffa di capitalizzazione, a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali e clausola di rivalutazione del capitale relative alla precedente tariffa di capitalizzazione;

tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 30 ottobre 1978, relativi alla tariffa di assicurazione n. 31 - mista a premio unico;

condizioni speciali di polizza della tariffa n. 31 - mista a premio annuo - in sostituzione delle analoghe condizioni approvate con decreto ministeriale 4 marzo 1971.

Roma, addì 26 settembre 1983

*Il Ministro*: ALTISSIMO

(6318)

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 settembre 1983.

**Attribuzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma complessiva di L. 271.575.760.000 ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie) - prime due trimestralità dell'esercizio 1983.**

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge n. 33/80, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento al primo e secondo comma dell'art. 6;

Visto l'art. 6 della legge finanziaria-*bis* n. 526/82;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Viste le delibere CIPE del 5 maggio 1983 e dell'8 giugno 1983, con le quali vengono ripartite — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — le somme, rispettivamente, di lire 200 miliardi e di lire 100 miliardi, da destinare al rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie;

Vista la nota n. 100/SCPS/4.1./3922, del Ministero della sanità, con la quale si comunica che le regioni Piemonte, Marche, Basilicata, Lombardia e Puglia non sono in regola con l'invio dei dati, di cui al terzo comma dell'art. 50 della soprarichiamata legge n. 833/78;

Ritenuto di dover impegnare cumulativamente, a titolo di prime due trimestralità dell'esercizio 1983, le quote attribuite alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano (con le due sopracitate delibere CIPE del 5 maggio e dell'8 giugno 1983), in regola con la rendicontazione ex art. 50 della legge n. 833/78;

Considerato che le regioni Piemonte, Marche e Basilicata non risultano in regola con l'invio della necessaria rendicontazione e che le regioni Lombardia e Puglia hanno inviato documentazioni difformi da quelle richieste, per cui a favore di esse vengono, per il momento, impegnate quote limitate al *quantum* complessivo corrispondente allo scorso esercizio 1982, accantonando gli importi differenziali rispetto alle relative quote attribuite con le richiamate delibere CIPE del 5 maggio e dell'8 giugno 1983;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di lire 198,951.750 miliardi viene impegnato a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in regola con la rendicontazione ex art. 50, terzo comma, della legge n. 833/78, per le esigenze di rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie, come segue:

| Regioni e province autonome | Importi (in lire) |
|---|---|
| Valle d'Aosta | 411.000.000 |
| Bolzano | 2.121.750.000 |
| Trento | 2.973.750.000 |
| Veneto | 32.841.000.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 9.471.750.000 |
| Liguria | 12.003.000.000 |
| Emilia-Romagna | 23.046.750.000 |
| Toscana | 22.325.250.000 |
| Umbria | 4.562.250.000 |
| Lazio | 22.890.000.000 |
| Abruzzo | 7.108.500.000 |
| Molise | 1.179.000.000 |
| Campania | 20.959.500.000 |
| Calabria | 7.686.750.000 |
| Sicilia | 22.185.000.000 |
| Sardegna | 7.186.500.000 |
| Totale | 198.951.750.000 |

Art. 2.

L'importo complessivo di lire 72,624 miliardi viene impegnato a favore delle rimanenti regioni Piemonte, Marche, Basilicata, Lombardia e Puglia, per le finalità di rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie, come segue:

| Regioni | Importi (in lire) |
|---|---|
| Piemonte | 17.181.500.000 |
| Lombardia | 33.265.500.000 |
| Marche | 5.810.000.000 |
| Puglia | 14.463.500.000 |
| Basilicata | 1.903.500.000 |
| Totale | 72.624.000.000 |

Art. 3.

Con successivo decreto ministeriale sarà impegnata la differenziale quota complessiva di lire 28,424.250 miliardi, a favore delle regioni, di cui all'art. 2, allorquando sarà fornita la documentazione ex art. 50 (terzo comma) della legge n. 833/78.

Art. 4.

L'onere complessivo di L. 271.575.750.000 graverà, per l'esercizio 1983, sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1983

*Il Ministro*: LONGO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *settembre* 1983
*Registro n.* 2 *Bilancio, foglio n.* 8

**(6019)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

### Comunicati

Martedì 25 ottobre 1983 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Joseph Trouveroy, ambasciatore del Regno del Belgio, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 25 ottobre 1983 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Thongsay Bodhisane, ambasciatore della Repubblica popolare democratica del Laos, che gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 25 ottobre 1983 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Moteane John Melamu, ambasciatore della Repubblica del Botswana, che gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 25 ottobre 1983 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Abdel'Aal Sinada, ambasciatore della Repubblica democratica del Sudan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

**(6005)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrocarbonium, con sede ed uffici in Milano stabilimenti di Narni (Terni) e Perugia, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Ellera Umbra - Corciano (Perugia), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Ellera Umbra - Corciano (Perugia), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Ellera Umbra - Corciano (Perugia), è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Ellera Umbra - Corciano (Perugia), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca Maggiore, con sede e stabilimento in S. Pietro Moncalieri (Torino), è prolungata al 24 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Triberti, con sede in Torino e stabilimento in Cambiano (Torino), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Triberti, con sede in Torino e stabilimento in Cambiano (Torino), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda, con sede in Milano e stabilimento in Milano - Conca Fallata, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede e stabilimento in Fornaci (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio 1983 al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferroadriatica, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), è prolungata al 25 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferroadriatica, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fertimont, con sede in Milano ed unità produttive in Porto Marghera (Venezia), Porto Empedocle (Agrigento), Ferrara, S. Giuseppe al Cairo (Savona), Crotone (Catanzaro) e Priolo (Siracusa) compresi uffici di vendita e filiali, è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977. n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gecomeccanica di Siracusa, è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gazzola Ettore di Grugliasco (Torino), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gazzola Ettore di Grugliasco (Torino), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura e candeggio F.lli Visconti di Modrone di S. Vittore Olona (Milano), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura e candeggio F.lli Visconti di Modrone di S. Vittore Olona (Milano), e prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TAE - Telefonia automazione elettronica, con sede e stabilimento in Volpiano (Torino), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emac, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla cooperativa ortofrutticola Adriatica - Ort. A. Coop. di Ortona (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano e unità e centri di vendita nazionali, è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, con sede in Milano, è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, unità di Porto Marghera (Venezia) ora S.I.P.A. S.p.a., è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gornati Oreste, con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, con sede in Catania, stabilimento ex Sosima di Comiso (Ragusa), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilvetro di Marsala (Trapani), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resem, con sede in Milano e unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara), e Casoria (Napoli), compresi uffici di vendita e filiali, è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalstampati Bonomi di Piancamuno (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 giugno 1983 al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal clima aertermica di Milano, stabilimento di Calenzano (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pasotti Giacomo di Lumezzano (Brescia), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Selvi & C. S.p.a., con sede legale e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

**(6037)**

### Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Timi, sede legale in Massa, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° aprile 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Bacino di Carenaggio di Trapani, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

**(6038)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione ad alcuni istituti di istruzione secondaria siti in Nola, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli 4 gennaio 1983 i seguenti istituti siti in Nola: liceo ginnasio « Carducci », istituto tecnico commerciale e per geometri « Masullo », istituto professionale per l'industria e l'artigianato « A. Leone », scuola media « G. Bruno », scuola media « G. Merliano » sono stati autorizzati ad accettare la donazione di L. 40.000.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare una borsa di studio intestata alla memoria dell'avv. Michele Fonseca.

**(6039)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Imas, in S. Zenone degli Ezzelini

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 100.309.998, dovuto dalla S.p.a. Imas, in S. Zenone degli Ezzelini (Treviso), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(6023)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Villafranca Lunigiana e Mompantero.

Con decreto interministeriale 3 agosto 1983, n. 165-*quinquies*, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del terreno demaniale, facente parte dell'ex Parco ferroviario militare di Villafranca Lunigiana (Massa), riportato nel catasto del medesimo comune censuario, al foglio n. 12, mappali 72, 78, 79, 242, 1096, 1103, 1104, 1105, 1106 per una superficie di mq 4184.

Con decreto interministeriale 3 agosto 1983, n. 169, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato degli immobili denominati « ex Blokhaus Bosco Nero », « ex stazione Eliografica », « ex batteria Paradiso », facenti parte dell'ex forte Pampalù siti in Mompantero (Torino) e riportati nel catasto del medesimo comune censuario al foglio di mappa XI, mappali A, B, E, per una superficie complessiva di mq 19.856.

**(6024)**

## PROVINCIA DI TRENTO

### Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Villagnedo

Con deliberazione 9 settembre 1983, n. 9906, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 2351/2 e 2351/9 in comune catastale di Villagnedo dal demanio al patrimonio provinciale.

**(6052)**

## CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

**Errata-corrige all'avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni.** (Avviso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 292 del 24 ottobre 1983).

Nell'avviso citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 8441, seconda colonna, quarantacinquesimo rigo, dove è scritto: « n. *1411* titoli di L. 500.000 », leggasi: « n. *1441* titoli di L. 500.000 »;

alla pag. 8442, seconda colonna, settimo rigo, dove è scritto: « per il complessivo valore nominale di L. *63.300.000* », leggasi: « per il complessivo valore nominale di L. *65.300.000* ».

**(6047)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Venezia.**

Il rettore dell'Università degli studi di Venezia ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente corso di dottorato di ricerca istituito con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

*Facoltà economia e commercio*

Dottorato di ricerca in « economia aziendale »:

1 Curriculum;

1) Economia e direzione strategica delle azioni.

Durata: 3 anni.

Posti: n. 8.

Sedi convenzionate: Bologna, Modena, Padova, Verona, Trento, Trieste.

Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde per l'ammissione dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi al corso in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi al corso ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, con lettere raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università degli studi di Venezia, via Dorso Duro 3246 30123 Venezia.

Sarà cura dell'Università sede amministrativa del dottorato, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

**(6040)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di fisico nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 19 del 7 maggio 1983 (data di pubblicazione 8 agosto 1983) è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1983, registro n. 18, foglio n. 69, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di fisico in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

**(6062)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERROVIERI DELLO STATO

**Diario delle prove scritte dei pubblici concorsi a due posti di collaboratore indirizzo economico e ad un posto di collaboratore indirizzo informatica.**

Le prove scritte dei pubblici concorsi a due posti di collaboratore indirizzo economico e ad un posto di collaboratore indirizzo informatica, presso l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato, approvati con deliberazione del comitato esecutivo 14 luglio 1983, n. 1681, avranno luogo in Roma, via Giolitti n. 34, alle ore 8 dei giorni di seguito indicati:

collaboratore indirizzo economico: 25 e 26 novembre 1983;
collaboratore indirizzo informatica: 28 novembre 1983.

**(6063)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Avviso di rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1979.** (Graduatoria pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 255 del 17 settembre 1980).

Al n. 2 della graduatoria citata in epigrafe leggasi « *Bonifacci* Silvio » anziché « *Bonifaci* Silvio ».

**(6061)**

## REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 56, IN LODI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente medico presso il servizio di radiodiagnostica;

un posto di assistente medico presso il servizio di odontostomatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della U.S.L. in Lodi (Milano).

**(432/S)**

## REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 6, IN L'AQUILA

**Concorso ad un posto di primario di medicina generale addetto alla divisione lungodegenti presso l'ospedale « S. Salvatore » di L'Aquila.**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale addetto alla divisione lungodegenti presso l'ospedale « S. Salvatore » di L'Aquila.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

**(436/S)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 303 del 4 novembre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

*S.I.A.E. Società italiana degli autori ed editori*: Concorso pubblico, per esami, a sette posti di addetto.

# REGIONI

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1983, n. **31.**

**Contributi alle comunità montane subentranti nei rapporti amministrativi e patrimoniali di consorzi di bonifica montana soppressi ai sensi della legge regionale 8 luglio 1982, n. 34.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 7 settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle comunità montane subentranti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1982, n. 34, nei rapporti amministrativi e patrimoniali dei soppressi consorzi interregionali di bonifica montana e loro uffici raggruppati, per l'estinzione delle passività risultanti dalla data della intervenuta esecutività degli atti con i quali, ai sensi dell'art. 73, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si realizzano fra la regione Liguria e le altre regioni interessate, le intese per la soppressione degli stessi consorzi ed uffici raggruppati interregionali.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle comunità montane subentrate, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1982, n. 34, nei rapporti amministrativi e patrimoniali dei soppressi consorzi di bonifica montana a carattere regionale, per l'estinzione delle passività ancora risultanti a carico delle stesse comunità in ragione del subentro, nonostante l'erogazione del contributo di cui all'art. 2 della stessa legge regionale n. 34/1982.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9000 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 e corrispondente istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

*a*) per gli interventi di cui all'art. 1 il cap. 0580 « Contributi per l'estinzione delle passività risultanti a carico dei consorzi interregionali di bonifica montana e loro uffici raggruppati, soppressi » con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa;

*b*) per gli interventi di cui all'art. 2 il cap. 0585 « Ulteriori contributi per l'estinzione delle passività risultanti a carico dei consorzi regionali di bonifica montana e loro uffici raggruppati soppressi » con lo stanziamento di L. 350.000.000 in termini di competenza e di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 agosto 1983

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1983, n. **32.**

**Soppressione del fondo di solidarietà dei consiglieri regionali ed istituzione della indennità di fine mandato.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 7 settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Beneficiari dell'indennità di fine mandato*

L'indennità di fine mandato, nella misura di cui all'art, 2, spetta:

*a*) ai consiglieri non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura;

*b*) ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura per dimissioni volontarie. Restano esclusi i casi di cessazione dal mandato per le cause di decadenza così come disciplinate dagli articoli 6 e 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154;

*c*) agli aventi causa di cui all'art. 13 della legge regionale 5 luglio 1973, n. 24.

Art. 2.

*Misura dell'indennità di fine mandato*

La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, fino ad un massimo di dieci mensilità.

Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno si considera come anno intero, purchè sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi, fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita.

L'attribuzione dell'indennità di cui al comma precedente è disposta dall'ufficio di presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

Art. 3.

*Finanziamento*

L'indennità di cui all'art. 1 è a carico del bilancio del consiglio regionale.

A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale si applica una trattenuta pari al cinque per cento da devolvere ad apposito capitolo della parte entrata del bilancio regionale denominato « Introiti per ritenuta indennità di fine mandato ».

In caso di cessazione del mandato per decadenza il consigliere regionale ha diritto alla restituzione delle trattenute di cui al comma precedente, senza interessi.

L'indennità di fine mandato sarà corrisposto a carico del bilancio del consiglio regionale con i fondi di cui al cap. 0005 « Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale ».

**Art. 4.**

*Soppressione del Fondo di solidarietà*

Il Fondo di solidarietà istituito a norma della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 28, è soppresso. Tutte le attività e le passività di detto Fondo sono trasferite al Fondo di previdenza.

Il consiglio di gestione di cui all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1973, n. 24, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso Fondo di solidarietà ed a quant'altro occorra ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 5.

*Copertura finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in L. 55.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al cap. 0005 « Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale ».

Gli stati di previsione del bilancio della Regione per l'anno 1983 sono variati come segue.

(*Omissis*).

Art. 6.

*Entrata in vigore*

La presente legge ha effetto dal 1° maggio 1983.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 22 agosto 1983

MAGNANI

(5868)

---

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1983, n. 33.

**Disciplina delle procedure concorsuali e del rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 28 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Titolo I*

CONCORSI PUBBLICI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 1.

*Richiesta di indizione dei concorsi*

Le unità sanitarie locali presentano alla giunta regionale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura dei posti d'organico, vacanti e disponibili rispettivamente:

*a*) alla data del 1° gennaio di ogni anno per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

ruolo sanitario, tabelle A, B, C, D, E, F, G;

ruolo professionale, tabelle A, B, C, D;

ruolo tecnico, tabelle A, B, C;

ruolo amministrativo, tabella A;

*b*) alla data del 1° luglio di ogni anno per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

ruolo sanitario, tabelle H, I, L, M, N limitatamente al quadro primo;

ruolo tecnico, tabelle D, E;

ruolo amministrativo, tabella B.

Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso, si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti per i motivi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nel semestre successivo alla data del bando di concorso.

Le richieste di indizione di concorsi per l'assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I posti di cui al primo e secondo comma per i quali non sia stata presentata richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'art. 13, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2.

*Indizione dei concorsi*

La giunta regionale, sulla base delle richieste delle unità sanitarie locali, indice annualmente pubblici concorsi, in tempi diversi rispettivamente per i posti di cui alla lettera *a*) ed alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 1.

I concorsi sono indetti con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 emanato in attuazione dell'art. 12 del decreto n. 761/1979 medesimo. In particolare i bandi di concorsi devono contenere quanto prescritto al secondo e terzo comma dell'art. 2 citato.

I concorsi sono unici per la copertura, nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale, ovvero per gli assistenti medici e i veterinari collaboratori, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.

Per i fini di cui all'art. 17 della presente legge, l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono, va altresì contenuta nei bandi relativi al personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore.

Art. 3.

*Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente*

Le unità sanitarie locali, per esigenze di carattere urgente che non possono essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante trasferimento o comando di personale, possono chiedere alla giunta regionale, anche oltre i termini prescritti, l'indizione di pubblici concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti successivamente alle date di cui al primo comma dell'art. 1 e dei quali non fosse possibile prevedere la vacanza ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

La giunta regionale indice i concorsi richiesti solo se i posti vacanti non possono essere coperti mediante utilizzazione di graduatorie di concorsi già espletati o in corso di espletamento.

Art. 4.

*Pubblicità dei bandi*

La Regione cura la pubblicazione dei bandi nel Bollettino ufficiale, ne richiede la pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ne dà avviso su giornali quotidiani e ne dà comunicazione agli enti, agli uffici, alle organizzazioni sindacali indicati al quinto comma dell'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 nonché alle unità sanitarie locali anche ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Con la comunicazione alle unità sanitarie locali devono essere in particolare evidenziati i posti di personale medico per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Ulteriori modalità di diffusione da parte delle unità sanitarie locali sono indicate dalla giunta regionale con il provvedimento di indizione dei concorsi.

Art. 5.

*Domande di ammissione ai concorsi*

Le domande di ammissione ai concorsi, rivolte alla giunta regionale, devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando e nel termine di cui al sesto e settimo comma dell'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, direttamente all'ufficio competente ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.

Le domande si considerano presentate in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande presentate direttamente, l'ufficio competente rilascia, a titolo di ricevuta, copia sottoscritta dell'elenco dei documenti e dei titoli allegati.

La domanda deve essere formulata e sottoscritta in conformità a quanto dispone l'art. 3, primo, secondo e ottavo comma del citato decreto ministeriale.

La domanda deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dal suddetto art. 3, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, l'indicazione delle unità sanitarie locali in cui il candidato è disposto a prestare servizio.

L'indicazione può comprendere una o più o tutte le unità sanitarie locali, elencate in ordine preferenziale.

La totale mancanza di indicazioni delle unità sanitarie locali in cui il candidato è disposto a prestare servizio è considerata indicazione di tutte le unità sanitarie locali.

Il candidato inserito nella graduatoria dei vincitori che rifiuti un'assegnazione rientrante nell'elenco delle preferenze espresse viene escluso dalla graduatoria.

Nei concorsi per personale medico i candidati devono altresì indicare se sono disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 6.

*Ammissione dei concorrenti*

La giunta regionale delibera sull'ammissione dei concorrenti, nel rispetto di quanto disposto all'art. 4, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.

Costituiscono motivo di esclusione dal concorso la mancanza dei requisiti prescritti, l'irregolarità delle domande, l'essere queste ultime pervenute fuori termine ovvero, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del citato decreto ministeriale, e salvo quanto previsto dallo stesso decreto, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione, nella stessa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.

Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore, può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza. In caso di assunzione nella diversa area funzionale, il triennio di formazione decorre dalla data della nuova assunzione.

La deliberazione con la quale la giunta regionale dispone l'esclusione dal concorso deve essere motivata ed è comunicata entro trenta giorni dalla sua esecutività al candidato escluso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7.

*Commissione di sorteggio*

La giunta regionale nomina la commissione per il sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.

Con lo stesso provvedimento la giunta regionale individua anche il funzionario cui affidare la presidenza della commissione stessa e, qualora si renda necessario, le regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio abbia luogo fra un numero di iscritti non inferiore a dieci nonché i dieci nominativi necessari per l'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari previsti dal quarto comma del citato art. 7.

Art. 8.

*Procedure per il sorteggio*

Il sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici è pubblico, si svolge di norma in un'unica seduta per tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione ed è effettuato alla presenza di tutti i componenti la commissione secondo la procedura indicata ai commi seguenti.

La Regione rende noti, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale, la data ed il luogo del sorteggio. Tale pubblicazione deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.

Delle operazioni deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti la commissione di sorteggio.

La commissione di sorteggio dispone di un'urna e di dieci palline uguali, ciascuna contrassegnata da un numero compreso tra zero e nove. Il pubblico ha facoltà di verificare l'urna e le palline numerate.

La commissione prima di ciascun sorteggio accerta il numero complessivo degli iscritti nell'ultimo ruolo nominativo regionale appartenenti al profilo professionale, posizione funzionale e qualifica cui il sorteggio si riferisce e verifica che i nominativi da sorteggiare siano numerati in ordine progressivo.

Per ciascun sorteggio vengono effettuate tante estrazioni quante sono le cifre che compongono il numero complessivo degli iscritti nel ruolo di cui al precedente comma, iniziando dalle unità e proseguendo con le decine, le centinaia, le migliaia. Se il numero degli iscritti nel ruolo è pari a dieci, lo zero rappresenta quest'ultimo numero.

Il sorteggio di un numero superiore a quello degli iscritti nel ruolo ovvero di un numero corrispondente ad iscritti che al momento del sorteggio risultino cessati dal servizio o che abbiano presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso, deve essere interamente ripetuto.

Dopo ciascuna estrazione la pallina estratta deve essere mostrata al pubblico e ricollocata nell'urna.

Per ogni commissione esaminatrice sono sorteggiati non meno di tre componenti per ciascun profilo professionale, posizione funzionale e qualifica cui appartengono i titolari, al fine di consentire la sostituzione dei sorteggiati che per qualsiasi motivo abbiano rinunciato all'incarico o per i quali sussista un legittimo impedimento a far parte della commissione. I sostituti sono nominati secondo l'ordine di sorteggio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 nonché per quelli da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, del decreto stesso.

Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali, debitamente numerati, devono essere esposti prima del sorteggio nel locale in cui si svolgono le estrazioni.

Art. 9.

*Commissioni esaminatrici*

Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale può delegare le funzioni di presidente delle commissioni a consiglieri regionali o a componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali della Regione.

Non possono far parte della commissione esaminatrice coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario amministrativo della Regione o delle unità sanitarie locali.

Il segretario della commissione svolge i compiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 nonché ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal presidente della commissione stessa curando, in particolare, la predisposizione delle sedi d'esame e delle attrezzature ed il reperimento del personale necessario all'attività della commissione.

Col provvedimento di nomina della commissione esaminatrice la giunta regionale può individuare le unità sanitarie locali tenute a fornire i supporti ivi compreso il personale necessario al regolare svolgimento della procedura concorsuale.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche all'apposita commissione prevista dall'art. 41, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 10.

*Comitati di vigilanza*

I comitati di cui all'art. 6, comma ottavo, del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, sono nominati dalla giunta regionale su richiesta del presidente della commissione esaminatrice e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti della Regione o delle unità sanitarie locali.

Al segretario si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 9 della presente legge.

Art. 11.

*Disposizioni particolari inerenti il calendario e la sede delle prove di esame*

Il bando di concorso può indicare le sedi ed il calendario delle prove di esame: in tal caso non si provvede alla comunicazione di cui all'art. 8, primo comma, del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.

Eventuali modifiche del calendario delle prove dovranno essere comunicate ai candidati nella forma e nei modi previsti dal predetto decreto.

Art. 12.

*Approvazione della graduatoria e declaratoria dei vincitori*

Ultimati i lavori della commissione esaminatrice a norma dell'art. 16, primo comma, del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, il presidente della commissione trasmette alla giunta regionale la relativa graduatoria, i verbali ed ogni altro atto relativo al concorso.

La giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede alla declaratoria dei vincitori.

Art. 13.

*Assegnazioni dei vincitori e posti conferibili Nomina dei vincitori*

Con lo stesso provvedimento di cui all'art. 12 della presente legge la giunta regionale dispone l'assegnazione di vincitori alle unità sanitarie locali in cui risultino posti da conferire dopo i trasferimenti previsti dall'art. 18 secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice, in base alle preferenze espresse dai candidati e tenuto conto che sono conferibili:

*a*) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del titolo II della presente legge;

*b*) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto presidenziale sopra citato;

*c*) i posti che entro la data di nomina della commissione esaminatrice si siano resi vacanti e per i quali l'unità sanitaria locale abbia presentato richiesta di copertura nei trenta giorni successivi la vacanza, esclusi quelli di nuova istituzione e quelli di cui al successivo secondo comma;

*d*) i posti coperti dal personale, appartenente ad ordini religiosi convenzionati con l'unità sanitaria locale, cessato dal servizio entro la data di nomina della commissione esaminatrice per disdetta della convenzione e non sostituito, sempre che l'unità sanitaria locale abbia presentato richiesta di copertura nei trenta giorni successivi la vacanza.

I bandi di concorso debbono precisare che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto nei casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente ad unità sanitarie locali che abbia titolo al tresferimento stesso in forza di particolari disposizioni di legge.

La deliberazione di cui al primo comma del presente articolo è comunicata a ciascun vincitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa alle unità sanitarie locali interessate a norma dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.

Il comitato di gestione provvede alla nomina dei vincitori assegnati ai fini dell'assunzione nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 18, terzo e quarto comma, e 19 del citato decreto ministeriale.

Art. 14.

*Ulteriore utilizzazione delle graduatorie*

Entro un anno dall'approvazione delle graduatorie le unità sanitarie locali possono richiedere alla giunta regionale l'assegnazione di candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti:

*a*) per rinuncia dei vincitori assegnati o per loro decadenza dichiarata dal comitato di gestione con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 20, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982;

*b*) per la copertura dei posti resisi vacanti, per i motivi di cui al primo comma, lettere *c*) e *d*) del precedente art. 13, successivamente alla data di nomina delle commissioni esaminatrici.

La graduatoria non può essere comunque utilizzata per la copertura sia dei posti individuabili a norma dell'art. 1 della presente legge sia di quelli di nuova istituzione.

La giunta regionale, secondo le scadenze prefissate nella deliberazione di cui all'art. 13, primo comma, della presente legge, disposto ulteriormente, ai sensi dell'art. 17, il trasferimento degli aventi titolo, assegna i candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria, alle unità sanitarie locali in cui risultino i posti da ricoprire ai sensi del primo comma del presente articolo.

La rinuncia o la decadenza dei vincitori assegnati non altera l'ordine della graduatoria.

Art. 15.

*Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali*

Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali l'apposita commissione di cui all'art. 41, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, formula una graduatoria unica comprendente i vincitori del concorso e gli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti:

*a*) messi a concorso;

*b*) resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dall'art. 13, lettera *c*), della presente legge;

*c*) che si rendano disponibili a seguito dei trasferimenti.

In caso di conferimento di posti a personale non appartenente ad unità sanitaria locale che abbia titolo al trasferimento in forza di particolari disposizioni di legge, dalla graduatoria unica viene escluso l'ultimo dei concorrenti dichiarato vincitore del pubblico concorso.

I posti non coperti mediante la graduatoria unica di cui al primo comma sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria e in base alle preferenze espresse.

L'utilizzazione della graduatoria avviene nel rispetto delle norme previste dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 16.

*Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate*

Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo, sulla base dei contratti di lavoro di categoria, presso strutture private convenzionate ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con unità sanitarie locali della Regione che cessino il rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva di posti ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per i fini di cui al comma precedente la domanda di ammissione al concorso pubblico ed alla selezione per l'assunzione di speciali categorie di personale di cui al titolo III della presente legge, deve essere corredata da:

*a*) una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto d'impiego continuativo per almeno diciotto mesi, nonché la data del licenziamento intervenuto per i motivi di cui al primo comma;

*b*) un'attestazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale convenzionata con la struttura privata, comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

Il numero dei posti riservati è stabilito dalla giunta regionale o dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in occasione dell'indizione dei relativi concorsi o selezioni, nei limiti percentuali eventualmente arrotondati all'unità superiore, di cui al primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

## *Titolo II*

TRASFERIMENTO AD ALTRE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 17.

*Domande di trasferimento*

Le domande di trasferimento ad altra unità sanitaria locale della Regione debbono essere indirizzate al presidente della giunta regionale e, per conoscenza, al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza.

Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il

periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore dodici del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'apposito bando nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi del precedente art. 4. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per le modalità di presentazione delle domande si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al precedente art. 5.

Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.

Nella domanda devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le unità sanitarie locali richieste ancorché non indicate nel bando di concorso.

Il personale medico deve altresì indicare se è disponibile ad accettare posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Può presentare domanda di trasferimento anche il personale di ruolo dipendente da istituti, enti e istituzioni aventi sede nel territorio della Regione, che abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di legge.

Art. 18.

*Graduatorie dei trasferimenti e coperture dei posti disponibili a seguito dei trasferimenti*

Prima dell'inizio delle prove d'esame dei singoli concorsi devono essere predisposte le graduatorie del personale che abbia presentato domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 17 della presente legge.

Per il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione esaminatrice costituita per il corrispondente concorso in base ai titoli posseduti dagli aspiranti, da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i concorsi di assunzione. Il relativo verbale è trasmesso alla giunta regionale per l'approvazione.

Per il restante personale alla formazione delle graduatorie provvede la giunta regionale, secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.

In caso di parità di titoli si applicano, quanto alle preferenze, le norme vigenti per i concorsi degli impiegati civili dello Stato.

Con il provvedimento di approvazione delle graduatorie la giunta regionale dispone il trasferimento, che opera con effetto dalla data di immissione in servizio nel corrispondente posto del candidato vincitore del pubblico concorso.

I posti resisi disponibili a seguito dell'assegnazione per trasferimento del titolare ad altra unità sanitaria locale sono conferiti ai vincitori dei relativi concorsi pubblici.

I provvedimenti della giunta regionale previsti dal presente articolo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

*Titolo III*

ASSUNZIONI DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONALE

Art. 19.

*Delega alle unità sanitarie locali*

Ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono delegate alle unità sanitarie locali, salvo quanto previsto dall'art. 22 della presente legge, le funzioni relative alle selezioni per l'assunzione del personale appartenente ai seguenti profili professionali:

a) *Ruolo sanitario*:

Tabella N Quadro II Profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria.

b) *Ruolo amministrativo*:

Tabella C Profilo professionale: coadiutori amministrativi.
Tabella D Profilo professionale: commessi.

c) *Ruolo tecnico*:

Tabella F Profilo professionale: operatori tecnici.
Tabella G Profilo professionale: agenti tecnici.

Restano ferme le competenze della Regione per il trasferimento ad altre unità sanitarie locali, del personale indicato al primo comma del presente articolo.

Art. 20.

*Individuazione dei posti da ricoprire*

Le unità sanitarie locali individuano annualmente, con deliberazione del comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data dal 1° luglio che intendono ricoprire ai sensi del precedente art. 19.

Ai fini della determinazione dei posti si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti per i motivi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nei sei mesi successivi alla data del 31 luglio.

La deliberazione prevista al primo comma deve essere trasmessa entro il 31 luglio alla giunta regionale.

Per gli adempimenti di cui al titolo II della presente legge tale deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e dalla pubblicazione decorrono i termini previsti dall'art. 17, quarto comma, per la presentazione delle domande di trasferimento.

Art. 21.

*Indizione delle selezioni*

Il comitato di gestione, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della giunta regionale che dispone i trasferimenti, indice la selezione per la copertura dei posti individuati e non coperti mediante trasferimento nonché di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimento.

L'unità sanitaria locale cura la pubblicazione del bando di selezione nel Bollettino ufficiale della Regione, ne dà avviso su due giornali quotidiani a diffusione locale e ne dà comunicazione agli enti, agli uffici, alle organizzazioni sindacali indicati al quinto comma dell'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.

Art. 22.

*Commissioni esaminatrici Approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori*

Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla giunta regionale nella composizione di cui all'art. 160 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982. Si applicano le disposizioni di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'art. 9 della presente legge.

Formulata la graduatoria ad ultimazione dei lavori della commissione esaminatrice, il presidente della commissione trasmette alla giunta regionale la graduatoria stessa, i verbali ed ogni altro atto relativo al concorso.

La giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede alla nomina dei vincitori.

La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e viene comunicata a ciascun vincitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura dell'unità sanitaria locale.

Art. 23.

*Disposizioni relative alla delega*

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati alle unità sanitarie locali.

In caso di ritardo nell'espletamento delle funzioni delegate che determini grave pregiudizio ai servizi dell'unità sanitaria locale la giunta regionale, previo invito a provvedere e sentito il comitato di gestione, si sostituisce alla stessa nell'esercizio delle funzioni delegate.

*Titolo IV*

INCARICHI

Art. 24.

*Incarichi*

I posti vacanti, purché messi a concorso, e i posti disponibili per assenza o impedimento del titolare possono essere ricoperti per incarico con le modalità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Salvo revoca o rinuncia, l'incarico cessa con la copertura del posto a seguito della conclusione delle procedure concorsuali o con il venir meno del presupposto che l'ha determinato.

Art. 25.

*Conferimento di incarichi*

L'incarico è conferito dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale utilizzando l'ultima graduatoria anche dopo un anno dalla sua approvazione, secondo l'ordine della stessa. Al concorrente cui sia già stato conferito incarico nella stessa o in altra unità sanitaria locale della Regione o che vi abbia rinunciato, non può essere conferito altro incarico.

In mancanza di graduatoria di cui al comma precedente, per i conferimenti d'incarico si osservano le modalità di cui al successivo art. 42.

Art. 26.

*Conservazione del posto*

Al personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito incarico presso la stessa o altra unità sanitaria locale della Regione è conservato, per la durata dell'incarico, il posto ricoperto nell'unità sanitaria locale di provenienza.

*Titolo V*

NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761

Art. 27

*Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnico-scientifico*

I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, su proposta dell'ufficio di direzione, predispongono semestralmente i programmi delle iniziative di aggiornamento tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.

Nell'ambito del personale medico è data preferenza ai medici a tempo pieno.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i programmi di aggiornamento devono essere presentati alla Regione entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno e devono indicare:

*a*) gli obiettivi specifici dell'aggiornamento risultanti da una relazione sulle esigenze di particolari studi, acquisizioni tecniche e aggiornamenti specifici;

*b*) i servizi interessati;

*c*) il numero dei dipendenti che, in relazione all'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico-scientifico;

*d*) la spesa specifica e complessiva prevista.

La giunta regionale riconosciuta l'esigenza di attuare il programma per il buon funzionamento dei servizi rilascia, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, la prescritta autorizzazione con propria deliberazione.

La giunta regionale in caso di particolari esigenze di servizio, su richiesta dell'unità sanitaria locale competente, nonché per esigenze connesse alle funzioni regionali, può prevedere deroghe alle procedure indicate ai commi precedenti.

Art. 28.

*Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica*

Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è disposto dalla giunta regionale su richiesta del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o a domanda del dipendente interessato; in quest'ultimo caso l'interessato è tenuto ad informare anche l'unità sanitaria locale di appartenenza.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale dispone gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Qualora il dipendente sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie e sia in possesso dei requisiti specifici richiesti per la funzione equivalente nella quale sia convenientemente utilizzabile, il comitato di gestione, acquisito il consenso dell'interessato, propone alla giunta regionale l'adozione del provvedimento.

Art. 29.

*Riammissione in servizio*

La domanda di riammissione in servizio ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è presentata al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di precedente appartenenza. Il comitato di gestione, accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dal richiamato art. 59, trasmette gli atti alla giunta regionale, che adotta il relativo, motivato provvedimento.

L'unità sanitaria locale comunica alla giunta regionale la data di effettiva immissione in servizio ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui alla legge regionale 5 maggio 1980, n. 22.

Art. 30.

*Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione*

Gli assistenti medici ed i veterinari collaboratori sono utilizzati, nel triennio di formazione, nei diversi servizi secondo criteri di avvicendamento programmato in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici ed i veterinari collaboratori sono, a domanda, inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti e nei relativi servizi di attività.

Ai fini del definitivo inquadramento di cui al comma precedente il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale nomina per ciascuna area funzionale un'apposita commissione composta da:

*a*) il presidente del comitato di gestione o un componente del comitato stesso suo delegato, con funzioni di presidente;

*b*) il coordinatore sanitario;

*c*) tre dipendenti sorteggiati dal comitato di gestione tra gli appartenenti a posizione funzionale apicale nell'area funzionale interessata.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'unità sanitaria locale nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo.

Qualora gli appartenenti alla posizione funzionale apicale dell'area funzionale interessata siano in numero inferiore a tre, il comitato di gestione procede all'integrazione con personale di posizione funzionale intermedia della stessa area funzionale o con personale di altra unità sanitaria locale.

La commissione formula proposte al comitato di gestione per il definitivo inquadramento nei posti di organico vacanti nei diversi servizi di attività nei quali è articolata l'area funzionale sulla base dei criteri di cui al penultimo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 31.

*Assegnazione del personale in soprannumero per soppressione del Posto, di cui all'art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.*

Il personale di ruolo che risulti in soprannumero per soppressione del posto ed al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina presso l'unità sanitaria locale di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento vi provvede d'ufficio il comitato di gestione della unità sanitaria locale di appartenenza.

Il personale di cui al comma precedente è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze eventualmente espresse, alle unità sanitarie locali in cui esistono posti da conferire o posti resisi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.

In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, la giunta regionale può disporre la provvisoria assegnazione dell'interessato, ove compatibile e sentito lo stesso, ad altro servizio dell'unità sanitaria locale di appartenenza o, con il suo assenso, ad altra unità sanitaria locale della Regione, per lo svolgimento di attività proprie della qualifica rivestita.

Il personale trasferito ad altra unità sanitaria locale ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'assegnazione, ha titolo di precedenza nelle gradua-

torie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina e qualificazione funzionale, vacanti o di nuova istituzione nell'unità sanitaria locale di precedente appartenenza.

Art. 32.

*Adeguamento delle piante organiche provvisorie in applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.*

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ed in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 20 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale su proposta delle unità sanitarie locali interessate adegua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le dotazioni previste per i servizi ospedalieri nelle piante organiche provvisorie di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, in legge 26 gennaio 1982, n. 12, mediante trasformazione di un numero di posti di assistente ospedaliero, ancorché coperti da personale di ruolo, di norma, in altrettanti posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice direttore sanitario.

Art. 33.

*Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice-direttore sanitario*

In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la giunta regionale indice, su richiesta delle unità sanitarie locali, concorsi riservati per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline e di vice direttore sanitario.

La giunta regionale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti di ciascuna unità sanitaria locale risultati idonei.

La graduatoria unica regionale deve essere uitilizzata per per il conferimento, secondo l'ordine della stessa ed in base alle preferenze espresse dai candidati, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario messi a concorso che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente art. 32. Le graduatorie distinte per unità sanitaria locale sono utilizzate per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette in via prioritaria rispetto alla graduatoria unica regionale.

I posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vincitori, possono essere coperti limitatamente a quelli che eccedono in ciascuna unità sanitaria locale il numero degli assistenti mantenuti in soprannumero nell'ambito della medesima disciplina.

Alla copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario che non derivino dalla trasformazione prevista dal precedente art. 32, si applicano le norme di cui ai titoli I e II della presente legge.

Art. 34.

*Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base*

I posti di posizione funzionale apicale previsti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali per i servizi di assistenza sanitaria di base, all'interno del servizio medico di base, specialistico e farmaceutico di cui all'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1979, n. 45, sono conferiti dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, previo concorso, per soli titoli, da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 28 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.

La valutazione dei titoli è effettuata da apposita commissione nominata con deliberazione della giunta regionale e composta da un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a dirigente, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici.

Funge da segretario un funzionario amministrativo regionale nominato con il provvedimento di cui al comma precedente.

Art. 35.

*Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente*

I posti di posizione funzionale apicale previsti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali per i servizi veterinari sono conferiti dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, previo concorso, per soli titoli, da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 52 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto. I posti vacanti in ciascuna unità sanitaria locale sono conferiti prioritariamente ai veterinari in servizio o assegnati all'unità sanitaria locale.

La valutazione dei titoli è effettuata da apposita commissione nominata con deliberazione della giunta regionale e composta da un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a dirigente, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro della Federazione nazionale degli ordini dei medici-veterinari.

Funge da segretario un funzionario amministrativo regionale nominato con il provvedimento di cui al comma precedente.

Art. 36.

*Trasferimenti riservati*

Nei concorsi indetti entro il 1° marzo 1985, il 10 per cento dei posti conferibili ai sensi dell'art. 13 della presente legge è riservato, in conformità a quanto disposto dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici e carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre Regioni.

Il personale interessato deve presentare domanda alla giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui all'art. 17 della presente legge.

La scelta dei candidati al trasferimento è effettuata in base ad apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio.

I candidati prescelti concorrono nella selezione per i trasferimenti previsti dal titolo II della presente legge e sono inseriti nella graduatoria, da formularsi ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede la giunta regionale sulla base della graduatoria finale e delle preferenze espresse, in ordine di gradimento, nella domanda.

I bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.

Art. 37.

*Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità sanitarie locali*

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali sono assegnati mediante concorso, per titoli, da valutare con i criteri fissati nel decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.

Il comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.

La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal comitato di gestione e composta da:

*a)* il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o un componente del comitato stesso delegato, con funzioni di presidente;

*b)* un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi;

*c)* due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso;

*d*) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso, designato in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'unità sanitaria locale nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo.

Il personale di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. è assegnato alle unità sanitarie locali in conformità alle procedure di cui all'art. 31 della presente legge.

Art. 38.

*Ulteriori competenze della Regione*

Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 43, 44, 46, 56 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dalla giunta regionale.

## *Titolo VI*

NORME FINALI

Art. 39.

*Compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici*

Per l'eventuale anticipazione dei compenti da corrispondersi ai sensi dell'art. 6, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, trovano rispettivamente applicazione l'art. 91 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, per i concorsi indetti dalla Regione e l'art. 42 della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 7, per le selezioni indette, per delega, dalle unità sanitarie locali.

In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 2400 del 14 maggio 1981.

Per la corresponsione di compensi ed indennità ai componenti delle commissioni che siano dipendenti regionali o delle unità sanitarie locali si applica quanto in merito stabilito dalle norme in vigore.

Art. 40.

*Copertura finanziaria*

La Regione e le unità sanitarie locali fanno fronte agli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure concorsuali previste dalla presente legge con le rispettive quote del fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 41.

*Utilizzazione da parte della Regione di personale delle unità sanitarie locali*

La giunta regionale per l'espletamento delle attività attinenti alle procedure concorsuali di competenza della Regione può avvalersi di personale delle unità sanitarie locali.

Tale personale è individuato dalla giunta regionale d'intesa con le unità sanitarie locali interessate.

Art. 42.

*Conferimento di incarichi per avviso pubblico*

Il comitato di gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili, può, per eccezionali e inderogabili esigenze assistenziali, conferire incarichi semestrali, rinovabili una sola volta, su posti vacanti, purché messi a concorso, previa emanazione di apposito avviso pubblico.

Gli incarichi di cui al comma precedente cessano con la copertura del posto messo a concorso ovvero non appena vi sia una graduatoria di pubblico concorso utilizzabile.

L'incarico è conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la copertura del posto e che presenti maggiori titoli valutati dall'ufficio di direzione con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici.

Per particolari posizioni funzionali di personale non laureato il comitato di gestione può stabilire che la selezione avvenga, oltre che per i titoli, sulla base di apposite prove di esame volte ad accertare il possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti.

L'avviso deve avere la massima diffusione e deve essere pubblicato, per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Il conferimento dell'incarico non costituisce titolo di valutazione ai fini del concorso bandito.

Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per il conferimento di incarichi in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, quando manchino graduatorie utilizzabili.

Il comitato di gestione attiva le procedure di cui al presente articolo su autorizzazione del presidente della giunta regionale.

Art. 43.

*Abrogazione di leggi regionali*

La legge regionale 22 giugno 1981, n. 22, è abrogata.

La presente legge regionale sarà publicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 9 settembre 1983

MAGNANI

**(5869)**

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

| | | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. | 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.**

(c. m. 411100833050) **L. 500**